



Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Goito – Volta Mantovana – Roverbella - Marmirolo

Provincia di Mantova

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

SEDE di : GOITO

e-mail: polizialocale.goito@legalmail.it

Tel.: 0376683303 - Fax: 0376606147

Prot. N. AUS4
Ordinanza n. 10

data 05/02/2015

OGGETTO: Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani. (art. 50 comma 5 – D.Lgs n. 267/2000)

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...), a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene sporcato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Preso atto delle problematiche igienico – sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

Preso atto, altresì, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Individuato quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi destinate al gioco dei bambini;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di polizia;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Vista la Legge regionale della Lombardia n. 16 del 20/07/2006 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. n. 50, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 06 del 23 gennaio 1999;

ORDINA

dalla entrata in vigore della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. Accesso in aree attrezzate a giochi per bambini:

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;
- di rendere palese il divieto di accesso ai cani presso ogni area e giardino mediante la posa di idonea segnaletica.

2. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere depositato in contenitori appositi o, in mancanza, nei cestini portarifiuti.

4. Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

6. Sanzioni:

- ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00;

- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

7. Abrogazioni:

- di abrogare l'ordinanza n.06 del 23 gennaio 1999, in quanto sostituita dalla presente.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

RICORDA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s. m. e i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

L'Ufficio di Polizia Locale ed il Comando Carabinieri di Goito, territorialmente competenti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

Prof. Pietro Marazzan

